

Delibera n° 972

Estratto del processo verbale della seduta del
26 giugno 2020

oggetto:

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE.
APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA DEL PROGRAMMA, DEL PIANO FINANZIARIO POR E DELLA
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (PAR).

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018 e C(2020) 2691 del 23 aprile 2020;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018 e n. 644 del 30 aprile 2020 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”;

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l’istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall’Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d’Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell’ articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all’integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d’Azione Coesione 2014-2020;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;

Visto, in particolare, l’articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che individua la struttura e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata con deliberazione n. n. 645 del 30 aprile 2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Considerato, altresì, che a livello nazionale, con l’approvazione del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è in corso un’azione coordinata di riprogrammazione dei Programmi Operativi regionali e nazionali cofinanziati dai fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) al fine di utilizzare le risorse ancora non spese dei programmi per farle confluire in azioni volte a fronteggiare la situazione di crisi socioeconomica che si è sviluppata quale conseguenza dell’emergenza sanitaria ed il “lock down” in linea con le possibilità offerte dalle predette modifiche apportate al quadro normativo comunitario dei fondi SIE;

Vista la DGR n. 802 del 29 maggio 2020 che, in considerazione del mutato contesto economico determinato dall’emergenza e in virtù del mutato quadro normativo comunitario, ha approvato in via preliminare delle modifiche al Programma e dei criteri di selezione delle operazioni, da sottoporre all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, al fine di attivare tempestivamente un insieme di azioni per fronteggiare detta situazione di emergenza;

Richiamate le seguenti Azioni e Attività del Programma:

- Attività 1.2.a “Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca”, di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato;

- Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";
- Attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia scolastica e universitaria;
- Attività 3.1.b "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti" di competenza della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie ed investimenti;

Considerato che tra le modifiche al Programma è prevista l'introduzione di una nuova Azione "1.5", da inserirsi nell'ambito dell'Asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", volta al rafforzamento della capacità di far fronte all'emergenza sanitaria finalizzata alle spese materiali e immateriali sostenute dal sistema sanitario e/o dalla Protezione Civile, con una dotazione indicativa di 3,5 Meuro;

Considerato, altresì, che è prevista una modifica all'attuazione dell'azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", per l'approvazione di un nuovo bando, con una dotazione finanziaria indicativa di 9 Meuro, rivolto al finanziamento degli investimenti tecnologici e di capitale circolante nelle PMI finalizzato a fronteggiare l'emergenza sanitaria, come ad esempio l'acquisto di strumentazione, dispositivi di protezione individuale, materiali, prodotti o servizi per la sanificazione degli ambienti;

Considerato che suddette modifiche al Programma prevedono le seguenti riprogrammazioni finanziarie per il finanziamento delle azioni anticrisi:

- ridurre di 9 Meuro la dotazione finanziaria dell'azione 1.2.a., pari a 16 Meuro, lasciando 7 Meuro in dotazione al bando 1.2.a.1;
- dei 9 Meuro tolti all'azione 1.2.a, destinare 3,5 Meuro alla copertura della nuova azione 1.5 e i rimanenti 5,5 Meuro al finanziamento del nuovo bando anticrisi per l'azione 2.3;
- riassegnare la riserva finanziaria dell'asse 3 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", pari a 3.559.094,00 euro (di cui 2.685.827,00 euro dell'Attività 3.1.a e 873.267,00 euro dell'Attività 3.1.b) in favore dell'azione 2.3 per il nuovo bando anticrisi;

Vista la procedura scritta n. 21 avviata in data 9 giugno 2020 di consultazione del Comitato di Sorveglianza con cui sono approvati definitivamente la revisione dei criteri di selezione per i nuovi bandi a valere sulle azioni 1.2.a e 2.3, volti a fronteggiare la pandemia, e le modifiche del piano finanziario del programma con la variazione di 5,5 meuro dall'Asse 1 all'Asse 2 e di 3.559.094,00 euro dall'Asse 3 all'Asse 2;

Considerato che il nuovo bando a valere sull'azione 2.3 di competenza della Direzione centrale Attività produttive sarà gestito dal Servizio industria e artigianato;

Ritenuto pertanto di modificare la struttura del Programma, prevedendo nell'ambito dell'Azione 2.3 una nuova Attività 2.3.c "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI", di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato;

Considerato che, in materia di modifica dei programmi in funzione della risposta all'epidemia di COVID-19, l'articolo 2 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 460/2020 introduce il paragrafo 5 all'articolo 30 del Regolamento (UE) n.1303/2013, prevedendo che sia possibile trasferire un importo fino all'8% della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4% del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma, senza la necessità di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione Europea;

Dato atto che le modifiche del piano finanziario proposte rientrano in suddetti limiti e che dunque non necessitano di una decisione di modifica del Programma operativo;

Considerato, tuttavia, che l'assegnazione di risorse alla nuova Azione 1.5 potrà avvenire solo dopo la formale approvazione dell'azione nel Programma da parte del Comitato di Sorveglianza e, in via definitiva, con Decisione della Commissione europea;

Ritenuto, pertanto, di operare le seguenti riprogrammazioni finanziarie:

- Attività 1.2.a: (-) 5.500.000,00 euro;

- Attività 3.1.a: (-) 2.685.827,00 euro;
- Attività 3.1.b: (-) 873.267,00 euro;
- Azione 2.3.c: (+) 9.059.094,00 euro

e di rinviare la riprogrammazione di 3,5 Meuro dall'Attività 1.2.a alla nuova Azione 1.5 all'approvazione dell'introduzione dell'azione nel POR con Decisione della Commissione europea di modifica del Programma;

Dato atto che per le modifiche del piano finanziario proposte non rilevano i vincoli di concentrazione tematica, rispetto ai quali il Regolamento (UE) n. 558/2020, di modifica del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha previsto una deroga in funzione della risposta all'epidemia di COVID-19;

Dato atto, inoltre, che l'articolo 25 bis paragrafo 6 del Regolamento (UE) 1303/2013 dispone che, a decorrere dal 24 aprile 2020, gli accordi di partenariato non siano modificati e le modifiche dei programmi non comportino la modifica degli accordi di partenariato, stabilendo l'omissione della verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato;

Rilevate economie di risorse POR sull'Asse 1, derivanti da disimpegni su bandi già approvati per complessivi 1.064.806,79 euro, di cui 940.681,37 euro dai bandi dell'Attività 1.3.a "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale" e 124.125,42 euro dal bando dell'Attività 1.4.b "Interventi di sostegno alla creazione e al consolidamento delle start-up innovative mediante incentivi diretti - Strumento di fertilizzazione", entrambi di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato;

Ritenuto di riprogrammare suddette economie in favore dell'Attività 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca", di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato, per complessivi 1.064.806,79 euro, per incrementare la dotazione finanziaria dei relativi bandi;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di approvare la struttura e il piano finanziario analitico del Programma e la ripartizione delle risorse PAR secondo gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione;

Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa:

1. di modificare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il nuovo Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo piano finanziario POR, comprensivo della riserva di efficacia, con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE